

STATUTO

SOL.ECO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ESINE BS VIA CASA BIANCA 133

Numero REA: BS - 392601

Codice fiscale: 01940310988

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola	
	n. 47.063 di repertorio e n. 19.107 di raccolta	
	o o o o o	
	Statuto della società cooperativa	
	"SOL.ECO – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".	
	o o o o o	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È Costituita con sede nel comune di Esine (BS) la Società cooperativa denominata	
	"SOL.ECO – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".	
	Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. la cooperativa acquisisce la quali-	
	fica di impresa sociale.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi se-	
	condarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata	
	con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è	
	il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, in-	

dicare nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devo-

	no rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del-	
	la quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve esse-	
	re rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale, e a norma di legge n. 381/91, la Coopera-	
	tiva intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di attività diver-	
	se – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento di per-	
	sone svantaggiate.	
	I lavoratori, persone svantaggiate, compatibilmente con il proprio stato soggettivo,	
	possono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in no-	
	me proprio o per conto terzi:	
	- Aziende in proprietà o in affitto.	
	- Attività di conservazione e trasformazione di prodotti.	
	- Lavorazione a favore di terzi con propri mezzi.	
	- Gestione di attività di manutenzione del verde pubblico o privato; parchi pubblici e	
	privati, parchi tematici pubblici e privati.	
	- Attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti.	
	- L'assunzione di lavori e attività di pulizie generali e speciali, di interni ed esterni, di	
	stabili civili, industriali, pubblici e privati, di spazzamento stradale meccanico e ma-	
	nuale.	
	- Attività di autotrasporto merci per conto terzi.	
	- Lettura e gestione di contatori: corrente, gas-metano, acqua.	
	- Lettura e gestione di contatori liquidi e gassosi.	

	- Lettura e gestione di misuratori di qualsiasi genere.	
	- Lettura e gestione misuratori portata acqua di centrali, fiumi, corsi d'acqua naturali	
	e/o industriali.	
	- Servizio di stampa, precompilazione, imbustamento, postalizzazione, spedizione e	
	rendicontazione di, a titolo esemplificativo e non esaustivo: notifiche e comunicazio-	
	ni, degli avvisi di pagamento, dei solleciti e degli avvisi di accertamento dei tributi in	
	qualunque modo denominati.	
	- Progettazione e realizzazione di attività di manutenzione varie di opere, a titolo indi-	
	cativo e non esaustivo: impianti elettrici, idraulici, attività in muratura e carpenteria,	
	falegnameria, traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili e industriali, segnaleti-	
	ca stradale, affissioni ecc.	
	Esercizio di attività e di servizi connessi con la salvaguardia dell'ambiente e delle ri-	
	sorse naturali in nome proprio e per conto terzi:	
	A) Esercizio di attività connesse alla gestione delle risorse naturali, al loro recupero	
	ed al loro mantenimento.	
	1) Gestione acquedotti.	
	- Monitoraggio della rete idrica al fine di evidenziarne carenze di tipo strutturale, per-	
	dite, invecchiamento e possibili fonti di inquinamento.	
	- Disintasamento canalizzazioni sotterranee e spurgo fosse biologiche e pozzetti	
	stradali e tombini.	
	- Pulizia periodica delle vasche di accumulo.	
	- Interventi di disinfezione, addolcimento e clorazione.	
	2) Attività di disinfezione e disinfestazione di edifici pubblici e privati, civili ed indu-	
	striali, strutture sanitarie e scolastiche, strade e piazzali.	
	3) Attività di derattizzazione.	

	4) Attività di recupero aree degradate:	
	- Discariche abusive, aree con forte impatto turistico.	
	- Allestimento attrezzature per il mantenimento dell'ambiente.	
	5) Attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.	
	6) Attività di raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali:	
	- Microraccolta in collaborazione, e non, con le Associazioni di categoria.	
	- Trasporto e stoccaggio in piattaforma attrezzata.	
	- Trasferimento e smaltimento presso apposite discariche autorizzate.	
	7) Recupero e ripristino di aree dismesse a carattere agricolo per lo svolgimento di	
	attività agrituristiche, faunistiche e/o faunistiche-venatorie.	
	B) Esercizio di attività e di controllo e monitoraggio dei parametri chimici e fisici e bio-	
	logici ambientali in nome proprio e per conto terzi.	
	1) Campionamento ed analisi delle acque ad uso potabile, di scarico, di corpi idrici	
	superficiali.	
	2) Campionamento ed analisi di emissioni in atmosfera.	
	3) Misure di inquinamento acustico.	
	4) Campionamento ed analisi di rifiuti.	
	5) Conduzione di impianti di riscaldamento, di condizionamento e di aria compressa.	
	C) Esercizio di attività di informazione e formazione della popolazione in merito alla	
	salvaguardia dell'ambiente in nome proprio e per conto terzi.	
	D) Officina di manutenzione e riparazione automezzi e attrezzature sociali dei soci e	
	di terzi.	
	E) Gestione attività finalizzate all'integrazione sociale degli immigrati in nome pro-	
	prio e per conto terzi.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	

	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natu-	
	ra immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazio-	
	ne degli scopi sociali e comunque sia indirettamente sia direttamente attinenti ai me-	
	desimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificata:	
	1) Istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti o magazzini necessari per	
	l'espletamento delle attività sociali in nome proprio e per conto terzi.	
	2) Assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie	
	se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.	
	3) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti e organismi economici consortili fideiussori	
	diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigi-	
	onamenti ed il credito.	
	4) Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia for-	
	ma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative.	
	5) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricrea-	
	tive, sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Orga-	
	nismi ed Enti idonei.	
	6) Gestione attività di marketing e pubblicità in nome proprio e per conto terzi.	
	7) Attività di stesura di domande di finanziamento e similari per conto terzi.	
	8) Attività di gestione tenuta contabile; gestione paghe e contabilità generale/fiscale	
	in nome proprio e per conto terzi.	
	9) L'attività di Import – Export in nome proprio e/o per conto terzi di beni e prodotti re-	
	lativi alle attività sopra indicate.	
	10) Cooperazione internazionale.	
	11) Corsi di formazione, in nome proprio o per conto terzi.	

	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate,	
	nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobi-	
	liare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgi-	
	mento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti	
	alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzatu-	
	re ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono	
	attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo	
	alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione asso-	
	luta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla	
	legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'artico-	
	lo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	

	esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclu-	
	sa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla leg-	
	ge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di	
	persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per profes-	
	sione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale matura-	
	te nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente al-	
	l'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzan-	
	do lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento	
	della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli al-	
	tri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - appro-	
	vazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private,	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	
	tre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
	predisposti dalla Cooperativa;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza	
	fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'arti-	
	colo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Ammini-	
	strazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fisca-	
	le, nonché indirizzo di posta elettronica e/o PEC se posseduta;	

b)	l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale,	
	delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
c)	l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque	
	essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
d)	la categoria di soci operatori alla quale richiede di essere ammesso;	
e)	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i re-	
	golamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali;	
f)	l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale conte-	
	nuta negli articoli 38 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei pre-	
	cedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
a.1)	l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professio-	
	nale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
b.1)	l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale,	
	con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità	
	di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei pre-	
	cedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
a.2)	l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale,	
	con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
b.2)	l'indicazione delle specifiche competenze possedute	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti pun-	

	ti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà conte-	
	nere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice	
	fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di	
	fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al preceden-	
	te articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cu-	
	ra del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazio-	
	ne di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla co-	
	municazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla	
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni as-	
	sunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbli-	
	gati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazio-	

	ne:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria del-	
	la domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazio-	
	ne del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) so-	
	no ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplici-	
	no attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti im-	
	prese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della ti-	
	pologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in	
	relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazio-	
	ni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) so-	
	no ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previ-	
	sto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro	

soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata e/o PEC se posseduta alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento e/o PEC se posseduta alla Cooperativa. Il Consiglio di Ammini-	
	strazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non ol-	
	tre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata	
	con avviso di ricevimento e/o PEC se posseduta; in caso di diniego il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in-	
	nanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il pe-	
	riodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di	
	lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure	
	che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavo-	
	ro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art.	
	6 della L. 142/2001;	
	c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volonta-	

	riato;	
	d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rappor-	
	to mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a	
	45 giorni per adeguarsi;	
	e) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro	
	45 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di som-	
	me dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	g) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in esse-	
	re comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da deter-	
	minare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta	
	causa o giustificato motivo;	
	h) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significati-	
	vi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini	
	fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento	
	delle attività sociali;	
	i) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa man-	
	canza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato	
	motivo espresso in forma scritta quattro assemblee consecutive.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimen-	
	to e/o PEC se posseduta.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla co-	

	municazione del provvedimento	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento	
	di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di otte-	
	nere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richie-	
	sta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazio-	
	ne, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso delle azioni)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione so-	
	ciale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detrat-	
	te le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il	
	rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Coo-	
	perativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'artico-	
	lo 2545 <i>quinquies</i> , comma tre, del codice civile.	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilan-	
	cio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od e-	
	sclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un	
	anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere d), e) e f) dovranno provvede-	
	re al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risar-	
	cimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'arti-	
	colo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolven-	
	za della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli ere-	
	di del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a €. 1.000,00 (euro mille).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 18.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore è attribuito un voto nelle Assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applica-	

	no le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammis-	
	sione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore	
	nominale di €. 50,00 (euro cinquanta). Il valore complessivo delle azioni detenute	
	da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore	
	nominale di €. 1000,00 (euro mille), confluenti nel fondo per il potenziamento azien-	
	dale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il	
	valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli e-	
	redi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ri-	
	partite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi	
	dell'articolo 2346 del codice civile.	

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni ob-

	obligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperato-	
	ri nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-	
	postare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risul-	
	tanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni,	
	tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa re-	
	tribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due,	
	lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da ap-	
	provarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre	
	a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
	singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	

	- tipologia del rapporto di lavoro,	
	- la produttività.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante	
	l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117	
	del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale	
	e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le mo-	
	dalità previste dalla legge;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci	
	ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;	

	g) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
	h) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 11.	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;	
	2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;	
	3) le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno dieci giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione tra-	

smessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tota-	
	litaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presen-	
	ti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assem-	
	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio coo-	
	peratore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due altri soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collabora-	
	no all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresen-	
	tante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con al-	
	tro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di ma-	
	no, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua	
	assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- o attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- o attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori non possono ricoprire incarichi amministrativi in altre imprese concorrenti della società, salvo che a ciò siano formalmente autorizzati da apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un ter-

	zo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in mo-	
	do che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima del-	
	la riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta	
	anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Ammini-	
	stratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunica-	
	zione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti con-	
	dizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione,	
	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità de-	
	gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli even-	
	ti oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tem-	
	po reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario,	
	di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si tro-	

va il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a

convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomi-	
	na per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisio-	
	ne legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori	
	legali iscritti nell'apposito registro.	
	Art. 37 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata	
	da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposi-	
	to registro.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione	
	per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.	
	n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro con-	

	fronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesio-	
	ne alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica	
	di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione al-	
	la clausola di cui al comma precedente.	
	Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale, di cui al presente articolo, è il	
	preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia, ai sensi e	
	per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di ar-	
	bitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Came-	
	ra Arbitrale promossa dalla Confcooperative oppure dalla Commissione Arbitrale del-	
	la Camera di Commercio, su richiesta dalla parte più diligente.	
	In difetto di designazione, entro trenta giorni, sono nominati dal Presidente del Tribu-	
	nale nella cui circoscrizione ricade la sede	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla	
	società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, primo comma del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36	
	D.Lgs. n. 5/03 i contendenti possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere	
	secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	

	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, secondo comma, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Articolo 40 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni

	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coope-	
	ratori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 45 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle	
	società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la “disci-	
	plina delle società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 del medesimo codice si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.	
	Tutte le clausole del presente statuto necessariamente connesse all'iscrizione nel	
	Registro Unico Terzo Settore sono sospensivamente condizionate all'istituzione del	
	Registro medesimo.	
	L'acronimo" ONLUS", di cui all'articolo 1, sarà eliminato dalla denominazione socia-	
	le a far tempo dall'iscrizione della Cooperativa, Impresa Sociale, ETS di diritto, nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs.	
	117/2017.	
	Sottoscrizioni: Clementi Fabrizio	
	Alessandro Seriola	